

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 145**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 80/09

Roma, 28 OTT. 2009

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

*Con il miglior saluto  
L. 2*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## Decreto legislativo

*“Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88”*

### Premessa

La direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell’assemblea. Oggetto della disciplina sono i diritti conferiti da azioni con diritto di voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato europeo.

L’obiettivo della direttiva 2007/36/CE (di seguito anche *DSHR*) è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare l’esercizio del voto, anche con riferimento all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

Nel recepire la direttiva gli Stati membri possono escluderne dal campo di applicazione le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3.

L’articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misure volte ad agevolare l’esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti.

In sintesi la direttiva disciplina: (i) la convocazione dell’assemblea e l’informazione preassembleare (articolo 5); (ii) il diritto dei soci di inserire punti all’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera (articolo 6); (iii) la partecipazione all’assemblea, dettando disposizioni in materia di: legittimazione all’intervento in assemblea e al voto (articolo 7); partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici (articolo 8); diritto del socio di porre domande (articolo 9); conferimento di delega di voto (articolo 10 e 11); requisiti per l’esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un altro soggetto (articolo 13); rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità (articolo 14).

Il termine per l’attuazione della direttiva è venuto a scadenza il 3 agosto 2009.

Il Dipartimento del tesoro ha svolto una consultazione pubblica nel periodo 19 giugno – 18 luglio 2008 e anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica il Dipartimento del tesoro ha elaborato alcuni criteri di delega legislativa, inseriti nel disegno di legge comunitaria 2008.

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all’articolo 31, specifici principi e criteri direttivi.

In attuazione della delega è stato predisposto lo schema di decreto legislativo di seguito illustrato, che è stato elaborato anche sulla base dei risultati di una consultazione pubblica svoltasi nei mesi di luglio-settembre 2009 su una prima formulazione. Sono stati consultati in via informale gli uffici tecnici della Consob.



## Articolato

In considerazione dell'ampiezza dello schema di decreto legislativo e dato che norma attinenti ad una stessa materia sono suddivise fra il codice civile, la relazione illustrativa è stata redatta sulla base dei criteri di delega che figurano all'articolo 31 LC 2008.

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1, DSHR

#### Articolo 31, comma 1, lettere a) e b), LC 2008

#### Articoli 3, comma 3 e 7, comma 4, schema d.lgs

L'ambito di applicazione della *DSHR* è limitato alle società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o comunque operante in uno Stato membro (articolo 1, par. 1). È consentita l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle società cooperative e degli o.i.c.v.m. e organismi equivalenti (articolo 1, par. 3).

L'articolo 31, LC 2008 prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della *DSHR* degli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e delle società cooperative.

La legge delega richiede altresì che il legislatore delegato individui le norme di attuazione della direttiva applicabili agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante o emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

~~Lo schema di decreto legislativo integra l'articolo 116, Tuf, prevedendo con il nuovo comma 2-bis, l'applicabilità alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante degli articoli in materia di termini e contenuto dell'avviso di convocazione (articolo 125-bis, Tuf), pubblicazione delle relazioni degli amministratori (articolo 125-ter, Tuf), sito Internet (articolo 125-quater, Tuf), convocazioni successive alla prima (articolo 126, Tuf), integrazione dell'ordine del giorno (articolo 126-bis, Tuf) e voto per corrispondenza o in via elettronica (articolo 127, Tuf) come introdotte o modificate dallo schema di decreto legislativo.~~

~~È delegato alla Consob il potere di estendere l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante nonché quello di dispensare dall'osservanza di tali obblighi gli emittenti strumenti finanziari che siano quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari on considerazione degli obblighi informativi ai quali siano già tenuti in forza della quotazione.~~

Per quanto riguarda le cooperative ci si è attenuti strettamente alla delega che esclude tali emittenti dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della *DSHR*. Tale esclusione è operata secondo modalità diverse:

- a) nei casi nei quali le società cooperative godono di una normativa speciale si è proceduto direttamente all'esclusione di tali società dall'ambito di applicazione della norme introdotte o modificate dalla schema di decreto legislativo in attuazione della *DSHR* (si veda ad esempio l'articolo 135-*quinquies* che esclude le cooperative dall'ambito di applicazione della Sezione II-*bis* in materia di deleghe di voto), confermando altresì le esclusioni già previste dalla disciplina vigente (si veda ad esempio l'articolo 137, comma 4, che esclude le società cooperative dall'ambito di applicazione della Sezione III in materia di sollecitazione di deleghe di voto);



- b) l'articolo 7, comma 4, invece esclude l'applicabilità alle cooperative di tutte le norme in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci che sono state modificate o introdotte *ex-novo* dallo schema di decreto legislativo in attuazione della DSHR. Poiché si tratta di disposizioni che in gran parte sono attualmente applicabili alle cooperative dato che non ineriscono a profili caratterizzanti le cooperative, lo stesso articolo, al fine di dare attuazione alla delega, dispone che ad esse si continuino ad applicare le disposizioni previgenti corrispondenti a quelle modificate.

Si applica alle cooperative con azioni quotate o diffuse fra il pubblico la disciplina della gestione accentrata, il riordino della cui disciplina non costituisce attuazione della direttiva DSHR che non reca alcuna disposizione in merito. In ogni caso nulla è innovato rispetto all'assetto normativo vigente applicabile alle cooperative.

Non si è ritenuto di specificare che le disposizioni del decreto legislativo non si applicano agli organismi di investimento collettivo, dato che non è stata modificata la disciplina speciale ad essi relativa contenuta nel Tuf.

Allo stesso modo non si è ritenuto necessario intervenire per prevedere espressamente, in quanto già riconosciuto dall'ordinamento, l'estensione del decreto legislativo, in particolare quelle contenute nelle Sezioni II e II-*bis*, alle assemblee speciali degli azionisti di risparmio.

## **2. LA CONVOCAZIONE E L'INFORMATIVA PREASSEMBLEARE**

### **Articolo 5, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettere c) e d), LC 2008**

**Articoli 1, commi 1, 2, 4; articolo 3, commi da 1 a 6, 18, 19, 20, 21 e 22; articolo 6, schema d.lgs**

#### A) Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione

Lo schema di decreto legislativo disciplina a livello di normativa primaria il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, come definite all'articolo 119, TUF.

E' stato confermato il termine di trenta giorni precedenti la data dell'assemblea (articolo 125-*bis*, comma 1, TUF) Come imposto dalla direttiva 2004/25/CE è stato fatto salvo il termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista dall'articolo 104, comma 1-*bis*, TUF (articolo 104, comma 2, TUF).

Un termine abbreviato di convocazione (ventuno giorni precedenti l'assemblea) è stato indicato con riferimento alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile (articolo 125-*bis*, comma 3, TUF).

Non si è invece ritenuto di prevedere, a differenza del regime vigente, un termine abbreviato nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile; tale articolo è invece stato fatto oggetto di una modifica, al fine di prevedere, come negli altri casi di diritti esercitabili da una minoranza qualificata di soci, una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il testo prevede invece un termine maggiore, pari a quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, (articolo 125-*bis*, comma 2, TUF), al fine di consentire, ove previsto, la presentazione delle liste con



sufficiente anticipo e la loro pubblicazione almeno ventuno giorni prima dell'assemblea (articolo 147-ter, comma 1-bis, TUF).

L'articolo 126, comma 2, TUF, è stato adeguato al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, DSHR.

#### B) Contenuto e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione

Il contenuto dell'avviso di convocazione è stato adeguato all'articolo 5, paragrafo 3, DSHR (articolo 2366, primo comma, del codice civile; articolo 125-bis, comma 4, TUF).

L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e, confermando quando già disposto dall'articolo 113-ter, comma 1, TUF come le modalità indicate dalla Consob nel regolamento emanato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono richiamate all'articolo 104, comma 2, Tuf, per la convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.

#### C) Le ulteriori informazioni da rendere disponibili prima dell'assemblea.

Lo schema di decreto legislativo impone agli amministratori, ove non già previsto da altra norma, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all'ordine del giorno. Il termine di pubblicazione della relazione coincide con il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento (articolo 125-ter, comma 1).

~~L'articolo 125-quater, comma 1, TUF disciplina invece la pubblicazione della ulteriore documentazione sul sito Internet della società, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.~~

A fini di coordinamento complessivo, si è specificato che le relazioni degli amministratori previste da altre norme sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1. Sono fatti salvi i termini previsti da specifiche disposizioni di legge: ove questi fossero più brevi del termine minimo consentito dalla direttiva, si è provveduto a riportarli in linea con la normativa comunitaria (cfr articoli 114-bis, 125-ter, comma 2, 147-ter, 148, 154-ter, e 158, comma 2, TUF).

E' specificamente disciplinata la predisposizione e la pubblicazione della relazione nel caso di assemblea convocata su richiesta dei soci (articolo 125-bis, comma 3).

#### D) La pubblicazione della relazione finanziaria annuale

A seguito delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione ed in ragione della necessità di assicurare che la documentazione di bilancio sia messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, DSHR, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 154-ter, comma 1, che dispone, nella formulazione vigente, l'obbligo di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La disposizione è stata quindi modificata, come consentito dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. *Transparency*), riferendo l'obbligo di pubblicazione al progetto di bilancio approvato dall'organo di amministrazione. In tal modo si consentirebbe agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, di fissare la



data dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio, ovvero, nel sistema dualistico, alla deliberazione della distribuzione dei dividendi, con una maggiore flessibilità, permettendo la più ampia informativa agli investitori.

### **3. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

**Articolo 6, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettera e), LC 2008**

**Articolo 3, comma 6, schema d.lgs**

Come previsto dalla delega, il disposto dell'articolo 126-*bis*, TUF, è stato sostanzialmente confermato. Al fine di facilitare l'esercizio del diritto il termine per la presentazione delle richieste di integrazione dell'ordine del giorno è stato portato a 10 giorni dalla pubblicazione della convocazione. L'ordine del giorno aggiornato deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Il nuovo testo chiarisce che la richiesta deve essere accompagnata da una relazione sulle materie delle quali si propone la trattazione o sulle proposte di delibera presentate.

### **4. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO**

**Articolo 7, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettere f), g), h), LC 2008**

**Articolo 1, commi 3, 5 e 7; articolo 2, articolo 3, commi 9, 18 e 19, articolo 6, schema d.lgs**

#### **A) Record date**

La legittimazione all'intervento nell'assemblea delle società con azioni quotate e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate, nell'ambito del titolo dedicato al sistema di gestione accentrata, dall'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF alla cui disciplina rinvia l'articolo 2370, comma quinto, del codice civile.

Come suggerito nelle osservazioni alla consultazione si è ritenuto di intervenire al fine di distinguere chiaramente la disciplina applicabile alle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, recata dall'articolo 2370, secondo comma, e quella applicabile alle società le cui azioni sono ammesse alla gestione accentrata, recata dall'articolo 83-*sexies*.

Quindi il comma 1 enuncia la regola per la quale il soggetto al quale spetta il diritto di voto interviene in assemblea ed esercita il diritto di voto sulla base della comunicazione dell'intermediario, come già accade nel regime vigente.

L'articolo 83-*sexies*, comma 2, specifica che la comunicazione è effettuata per le società quotate e quelle ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione sulla base delle evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, all'orario corrispondente al termine della giornata contabile. La stessa norma chiarisce che le successive registrazioni in addebito o in accredito non sono rilevanti al fine della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 83-*sexies*, comma 3, prevede la disciplina applicabile alle società diverse da quelle di cui al comma 2, sostanzialmente confermando la disciplina vigente. Tale norma si applica anche alle società cooperative, comprese quelle quotate.

E' stato specificato all'articolo 4 il termine entro il quale l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione, con la precisazione che se la comunicazione è imprescindibile modalità di identificazione degli azionisti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, *DSHR*, poichè la direttiva indica quale unico indice di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto la detenzione delle azioni alla data di registrazione, non potrebbe essere negato l'accesso in assemblea a colui per il quale la comunicazione sia stata effettuata in tempo utile sebbene oltre i termini imposti all'intermediario.

All'esito della consultazione è stato mantenuto il sistema vigente per cui l'intermediario, effettua la comunicazione all'emittente sulla base di apposita richiesta del titolare del conto (articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *c*),

Si segnala altresì che un meccanismo di *record date*, con riferimento alla data della presentazione delle liste, è stato introdotto, al fine di facilitare la presentazione delle stesse, anche in relazione alla determinazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del sindaco di minoranza (articoli 147-*ter*, comma 2, e 148, comma 2, TUF).

Si è inoltre ritenuto opportuno coordinare il disposto dell'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate con quanto previsto dagli articoli 147-*ter* e 148, Tuf.

B) Adeguamenti in materia di disciplina dell'assemblea, impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso.

Alcune norme del codice civile sono state modificate per sostituire il riferimento al socio, con quello al soggetto al quale spetta il diritto di voto (articoli 2368, 2369 e 2373).

Inoltre si prevede all'articolo 2369 del codice civile che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa prevedere che l'assemblea sia tenuta in unica convocazione e che si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.

L'articolo 127-*bis*, Tuf, disciplina la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari e al diritto di recesso per la sola ipotesi, discendente dall'introduzione del meccanismo della *record date*, di acquisto delle azioni dopo di essa e fino all'inizio dei lavori dell'adunanza.

C) Riordino della disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione

Lo schema di decreto legislativo riunisce nel TUF la disciplina della gestione accentrata tanto in regime di dematerializzazione che di strumenti finanziari rappresentati da titoli, introducendovi limitati adeguamenti.

D) Aggiornamento del libro soci e meccanismo di identificazione degli azionisti

Lo schema di decreto legislativo identifica le ipotesi in cui l'intermediario è tenuto a segnalare all'emittente i nominativi dei titolari dei conti per i successivi adempimenti da parte dell'emittente. Pertanto le segnalazioni dei nominativi dei titolari dei conti da parte dell'intermediario sono legate al verificarsi di determinati eventi mentre non è prevista, se non a richiesta del socio, l'annotazione dei trasferimenti.





I termini entro cui l'intermediario è tenuto ad effettuare le comunicazioni (diverse da quelle di cui all'articolo 83-*sexies*) e le segnalazioni saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, mentre l'articolo 83-*undecies* specifica che gli emittenti procedono ad aggiornare il libro dei soci entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione.

La medesima disposizione prevede che le risultanze del libro soci siano rese disponibili anche in formato elettronico.

In considerazione dell'esito della consultazione, lo schema di decreto legislativo prevede invece altresì un meccanismo di identificazione degli azionisti (articolo 83-*duodecies*): lo statuto può autorizzare l'emittente a richiedere in qualunque momento agli intermediari la comunicazione dei nominativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le azioni, che non abbiano negato espressamente la comunicazione dei propri dati. Nel caso in cui lo statuto includa tale previsione, la medesima facoltà è, in forza del comma 3 del medesimo articolo, attribuita ad una minoranza qualificata di soci. La percentuale prescelta è pari alla metà di quella prevista per la presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 147-*ter* Tuf. I dati ottenuti dall'emittente sono messi gratuitamente a disposizione dei soci, indipendentemente dall'aggiornamento del libro soci.

In collegamento con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali, è altresì previsto all'articolo 127-*quater* Tuf che le società possano prevedere in statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato a coloro che detengano una partecipazione comunque non superiore al 2% per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno.

#### **5) DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

**Articolo 9, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettera i), LC 2008**

**Articolo 3, comma 9, schema d.lgs**

L'articolo 127-*ter* disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea in conformità alla delega prevedendo che i soci possano porre domande prima dell'assemblea e che a tali domande è data risposta al più tardi in assemblea. Alle domande poste prima dell'assemblea non è dovuta una risposta se le informazioni sono già disponibili sul sito Internet della società in apposita sezione FAQ.

#### **6) PARTECIPAZIONE E VOTO A DISTANZA**

**Articoli 8, 10, 11 e 12, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettere l), m), n), o), LC 2008**

**Articolo 1, commi 5 e 6; articolo 3, commi da 10 a 17.**

##### **A) Voto per corrispondenza**

La delega non contempla uno specifico criterio direttivo in materia di voto per corrispondenza, sul presupposto della sostanziale adeguatezza della disciplina vigente.

A fini di coerenza normativa si è adeguato l'articolo 2370, quarto comma prevedendo espressamente il voto in via elettronica.

Come nel sistema vigente, la disciplina di dettaglio è rimessa al potere regolamentare della Consob (articolo 127, Tuf).



## B) Conferimento di deleghe

La disciplina del conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate è contenuta nell'articolo 2372, commi da 1 a 4 e negli articoli 135-*bis* e *ter*, TUF che danno attuazione ai criteri di delega già piuttosto dettagliati. Per le società cooperative quotate nulla è innovato.

Nell'ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, di cui alla lettera *l*) della norma di delega, l'articolo 135-*quater* prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indica un soggetto al quale qualunque socio può conferire una delega di voto, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno. Con regolamento Consob è disciplinato il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società. Il rappresentante è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno e può votare solo secondo le istruzioni ricevute. Solo nel caso in cui il rappresentante non si trovi in una situazione di conflitto di interesse potrà esprimere un voto difforme dalle istruzioni ricevute nelle ipotesi che saranno individuate dalla Consob con regolamento.

## C) Sollecitazione di deleghe di voto

Lo schema di decreto legislativo contempla una profonda rivisitazione della disciplina della sollecitazione di deleghe di voto e, in considerazione del venir meno dei limiti quantitativi al conferimento di deleghe, l'abrogazione delle norme sulla raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti.

Quanto alla disciplina della sollecitazione di deleghe: (i) è stato eliminato il requisito di possesso azionario, poiché, in base al disposto del considerando 10 della *DSHR* i limiti, ulteriori a quelli già previsti dall'articolo 10, che possono essere imposti alla sollecitazione di deleghe sono quelli volti a garantirne affidabilità e trasparenza; (ii) è consentita la sollecitazione rivolta solo ad alcuni azionisti (comunque in numero superiore a duecento); (iii) è consentita sia la sollecitazione che prevede che l'azionista possa solo aderire alla proposta di voto formulata dal promotore, sia la sollecitazione che consente all'azionista di dare indicazioni di voto diverse da quelle raccomandate dal promotore, che sarà comunque tenuto ad esprimere il voto secondo le istruzioni ricevute; (iv) la sollecitazione è svolta dal promotore senza necessità dell'intermediario.

Nel nuovo contesto normativo, in cui il conferimento di deleghe non può essere soggetto a limiti soggettivi e quantitativi, non ha ragione di essere mantenuta la normativa in materia di raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti. Queste infatti potranno continuare la loro attività raccogliendo deleghe anche al di fuori del perimetro degli associati.

## **7) SANZIONI**

**Articolo 31, comma 1, lettera *q*), LC 2008**

**Articolo 4, schema d.lgs.**

Lo schema di decreto legislativo include l'applicazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie, a carico degli intermediari per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione all'emittente dei nominativi dei titolari dei conti, nelle ipotesi richieste dall'articolo 83-*novies*, e a carico degli emittenti per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento del libro soci (articolo 190).

In conseguenza delle modifiche proposte alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto, l'articolo 194 è stato rivisto, anche per includervi il rappresentante di cui all'articolo 135-*quater*.

#### **8) ESERCIZIO IN FORMA ELETTRONICA DEI DIRITTI SOCIALI**

**Articoli 5, 6, 8 e 11, DSHR**

**Articolo 31, comma 1, lettera o), LC 2008**

**Articoli 1, comma 5, 3, commi 8 e 10, schema d.lgs**

La normativa italiana è già sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria. Si è leggermente modificato l'articolo 2370, comma quarto, del codice civile, che già prevede l'ammissibilità per statuto del voto per corrispondenza (in qualsiasi forma) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, rinviando allo statuto la definizione delle modalità di esercizio del diritto, per inserirvi l'indicazione del voto in via elettronica.

In attuazione dell'articolo 11, DSHR, si è previsto che la società è tenuta ad indicare almeno una modalità della quale gli azionisti, o i loro rappresentanti, possono avvalersi per l'eventuale notifica elettronica delle delega di voto (articolo 135-*bis*, comma 6, Tuf).

#### **9) POTERI REGOLAMENTARI**

**Articolo 31, comma 1, lettera p), LC 2008**

**Articoli 2, comma 1, 3, commi 3, 5, 8, 10, 20, schema d.lgs**

Sono stati mantenuti i poteri regolamentari di Consob e Banca d'Italia in materia di gestione accentrata.

Sono assegnati a Consob i poteri regolamentari in merito alle modalità di pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 125-*ter*, Tuf e in materia di rappresentante designato dalla società (articolo 135-*quater*, Tuf), ed ha mantenuto quelli già previsti in materia di sollecitazione di deleghe di voto.

E' stata invece interamente portata a livello della normativa primaria la definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (disciplinati attualmente con decreto del Ministro della giustizia, sentita la Consob) ed i termine per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Si segnala infine, che al fine di facilitare le procedure di conferimento delle deleghe, il Ministero della Giustizia è delegato a disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega.

#### **10) ALTRE DISPOSIZIONI**

##### **A) Rendiconto del voto**

**Articolo 14, DSHR**

**Articolo 5, comma 2, schema d.lgs**

In attuazione dell'articolo 14, DSHR, è prevista la pubblicazione entro cinque giorni dalla data dell'assemblea di un resoconto sintetico. Entro trenta giorni dalla data dell'assemblea è invece reso disponibile il verbale assembleare rendiconto con allegato il rendiconto analitico ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

##### **B) Disposizioni finali**

**Articolo 7, schema dlgs**

Lo schema di decreto legislativo prevede una norma finale con la quale si mira a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni, fermo restando che, in considerazione della emanazione della LC 2008 a ridosso della scadenza del termine di recepimento della DSHR, non sembra



possibile dilazionare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme di diretta attuazione della DSHR.

In particolare tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010, in coerenza con il comma 2 che dispone che le disposizioni di attuazione siano emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 7, comma 4, contiene anche la norma che perpetua per le società cooperative l'applicazione della normativa previgente, come già illustrato al paragrafo 1 della presente relazione.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88”

### Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

#### **A. Descrizione del quadro normativo vigente**

La direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell’assemblea. Oggetto della disciplina sono i diritti conferiti da azioni con diritto di voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato europeo. L’obiettivo della direttiva 2007/36/CE (di seguito anche *DSHR*) è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare l’esercizio del voto, anche con riferimento all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

Nel recepire la direttiva gli Stati membri possono escluderne dal campo di applicazione le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3.

L’articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misure volte ad agevolare l’esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti.

In sintesi la direttiva disciplina: (i) la convocazione dell’assemblea e l’informazione preassembleare (articolo 5); (ii) il diritto dei soci di inserire punti all’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera (articolo 6); (iii) la partecipazione all’assemblea, dettando disposizioni in materia di: legittimazione all’intervento in assemblea e al voto (articolo 7); partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici (articolo 8); diritto del socio di porre domande (articolo 9); conferimento di delega di voto (articolo 10 e 11); requisiti per l’esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un altro soggetto (articolo 13); rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità (articolo 14).

#### **B. Necessità dell’intervento normativo e obiettivi attesi**

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all’articolo 31, specifici principi e criteri direttivi. Il termine di esercizio della delega verrà a scadenza il 29 ottobre p.v., salva la proroga di novanta giorni ai sensi dell’articolo 1 della legge 88/2009. Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009 e la Commissione europea ha già dato avvio alla procedura d’infrazione.

#### **C. Soggetti destinatari del provvedimento**

La riforma riguarda in via principale le società per azioni quotate italiane; talune disposizioni si applicano anche alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e, tra queste, alcune disposizioni si indirizzano solo alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono escluse dall’ambito di applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2007/36/CE le società cooperative con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.



## Sezione 2. Le procedure di consultazione

Il Dipartimento del tesoro ha svolto una consultazione pubblica su un primo schema di decreto legislativo, notevolmente modificato all'esito della consultazione stessa.

## Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").

L'opzione zero non consentirebbe l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al disposto della direttiva 2007/36/CE.

## Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

## Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

Le materie oggetto della direttiva 2007/36/CE sono disciplinate dall'ordinamento nazionale dalla normativa primaria (principalmente il codice civile e il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dalle relative disposizioni di attuazione. Lo schema di decreto legislativo mantiene la medesima impostazione.

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale al disposto della direttiva 2007/36/CE ha comportato, in particolare, la necessità di modificare in maniera rilevante la disciplina della legittimazione all'intervento a e al voto nell'assemblea delle società per azioni quotate e la disciplina della rappresentanza nell'assemblea delle medesime società. Le disposizioni della direttiva sono piuttosto stringenti e non lasciano ampi margini di discrezionalità al legislatore nazionale. Anche i criteri di delega di cui all'articolo 31 LC 2008 sono molto dettagliati.

Per quanto riguarda gli OI, la direttiva come brevemente descritto nella Sezione I A, ~~contiene numerose disposizioni in materia di informativa preassembleare. Nello schema di decreto legislativo, al fine di massimizzare la diffusione delle informazioni tra il pubblico e la minimizzazione dei costi a carico degli emittenti, si distingue fra:~~

- (i) pubblicazione dell'avviso di convocazione e delle sue revisioni: l'avviso di convocazione è reso disponibile presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le modalità previste per le informazioni regolamentate determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, che menziona l'obbligo di diffusione a mezzo stampa;
- (ii) pubblicazione delle relazioni degli amministratori e delle documentazione finanziaria di cui all'articolo 154-ter, comma 1: anche queste sono rese disponibili presso la sede sociale e sul sito Internet, mentre la Consob è delegata ad individuare le ulteriori modalità di diffusione delle relazioni;
- (iii) altra documentazione da sottoporre all'assemblea: si prevede la pubblicazione sul solo sito Internet della società.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88”**

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all’articolo 31, specifici principi e criteri direttivi. Il termine di esercizio della delega verrà a scadenza il 29 ottobre p.v., salva la proroga di novanta giorni ai sensi dell’articolo 1 della legge 88/2009.

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009 e la Commissione europea ha già dato avvio alla procedura d’infrazione.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

~~Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:~~

- codice civile
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito Tuf);
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

#### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- l’articolo 1 incide sugli articoli 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373 codice civile;
- l’articolo 2 sostituisce il titolo II della parte III del Tuf;
- l’articolo 3 incide sugli articoli 104, 114-bis, 116, 126, 126-bis, 127, 136-144, 147-ter, 148, 154-ter, 156, 158, Tuf;
- l’articolo 4 incide sugli articoli 190 e 194, Tuf;
- l’articolo 5 incide sugli articoli da 28 a 41 e 45, Tuf.

#### 4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, Cost.

In particolare, le materie concernenti le modifiche al citato decreto legislativo (diritto societario; tutela del risparmio e mercati finanziari) sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità su materie oggetto dell'intervento normativo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2007/36/CE

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea ha dato avvio alla procedura di infrazione dato che il termine di recepimento è venuto a scadenza il 3 agosto u.s.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*





14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

-----

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

-----

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

- I riferimenti normativi rinviano alle disposizioni vigenti del codice civile, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel provvedimento in esame, all'articolo 1:

- il comma 5 sostituisce l'articolo 2370, codice civile;
- il comma 6, lettera b), inserisce il comma settimo all'articolo 2372, codice civile;

all'articolo 2:

- il comma 1 sostituisce il titolo II della parte III del Tuf;
- il comma 2 abroga espressamente gli articoli e i commi del vigente titolo II a cui non corrispondono nuovi articoli o commi con il medesimo numero del nuovo titolo II;

all'articolo 3:

- il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 104, Tuf;
- il comma 3 aggiunge il comma 2-bis, all'articolo 116, Tuf;
- il comma 4 sostituisce la rubrica della sezione II, capo II, titolo III della parte IV del Tuf;
- il comma 5 inserisce gli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater, Tuf;
- il comma 6 sostituisce l'articolo 126, Tuf;
- il comma 7 sostituisce l'articolo 126-bis, Tuf;
- il comma 8 sostituisce l'articolo 127, Tuf;
- il comma 9 inserisce gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater, Tuf;
- il comma 10 inserisce alla parte IV, titolo III, capo II, Tuf la sezione II-bis;
- il comma 11 sostituisce l'articolo 136, Tuf,
- il comma 13 sostituisce l'articolo 138, Tuf;
- il comma 17, sostituisce l'articolo 144, commi 2 e 4, Tuf;
- il comma 18 inserisce il comma 1-bis, all'articolo 147-ter, Tuf;



- il comma 20, lettera a) sostituisce l'articolo 154-ter, comma 1;
- il comma 20, lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 154-ter.

all'articolo 4:

- il comma 1, lettera a), sostituisce la rubrica dell'articolo 190, Tuf;
- il comma 1, lettera b), inserisce, dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 190, Tuf, la lettera b-bis);
- il comma 1, lettera c), inserisce, dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell'articolo 190, Tuf, la lettera d-quater);
- il comma 2, lettera b), sostituisce il comma 2 dell'articolo 194, Tuf;
- il comma 2, lettera c), aggiunge il comma 2-bis, all'articolo 194, Tuf;

all'articolo 6:

- il comma 1 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo reca numerose disposizioni di abrogazione espressa.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

---

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 7, comma 2 prevede che i regolamenti da emanarsi ai sensi del decreto legislativo siano adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il comma 1 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo si applichino alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio legislativo economia

29 OTT. 2009

ADV P/30/POCOM/15192

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA


E, p.c. Al Dipartimento del tesoro  
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di d.lgs. di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'art. 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

IL CAPO DELL'UFFICIO



a.st.



414  
32

30  
POW

Ministero

Roma,

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo  
Ufficio legislativo – Economia  
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo – Finanze  
S E D E

Prot. N. 111533

Rif. Prot. Entrata N. 111497

Allegati: 1

Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti's*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA
29 OTT. 2009
Prot. n. 15191

# Scheda di Provvedimento

Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

## Ragioneria Generale dello Stato

**Da:** Dip. Aff. Giuridici e Legislativi

**Inviato:** mer 28/10/2009 11.35

**A:** Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze


**Cc:** Ufficio legislativo Politiche comunitarie

**Oggetto:** dir. 2007 36 CE diritti azionisti società quotate

**Allegati:** ↘ DSHR - AIR (1).DOC(53KB) ↘ DSHR - ATN.DOC(115KB) ↘ DSHR relazione finanziaria.doc(102KB) ↘ DSHR relazione illustrativa 27 ottobre 09.doc(126KB) ↘ direttiva 36.doc(145KB)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, ~~approvato~~, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri ~~del 28 ottobre 2009~~, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Si segnala l'urgenza considerata l'imminente scadenza del termine di delega.



5011

19RUE  
19F  
19B

<b>RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 31, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.88.</b>	
<b>ARTICOLO 1</b>	<b>Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile.</b>
<b>Comma 1</b> <b>Modifiche all'articolo 2366 del codice civile</b>	Le modifiche hanno l'obiettivo di coordinare le formalità per la convocazione dell'assemblea delle società per azioni di cui all'articolo 2366 del codice civile, con quelle previste in materia di società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio di cui agli articoli 125-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 2</b> <b>Modifiche all'articolo 2367</b>	Tale articolo è stato fatto oggetto di una modifica, al fine di prevedere, come negli altri casi di diritti esercitabili da un minoranza qualificata di soci, una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 3</b> <b>Modifiche all'articolo 2368 del codice civile</b>	Con la modifica all'articolo 2368 del codice civile, comma primo, si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 4</b> <b>Modifiche all'articolo 2368 del codice civile</b>	Con la modifica all'articolo 2369 del codice civile, comma primo, si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. Inoltre si prevede che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa prevedere che l'assemblea sia tenuta in unica convocazione e che si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 5</b> <b>Modifiche all'articolo 2370 del codice civile</b>	La disposizione modifica l'articolo 2370 del codice civile concentrando, all'interno della medesima disposizione codicistica, le norme sulla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, con la salvaguardia di quanto previsto nella legislazione speciale per le società ammesse invece alla gestione accentrata. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 6</b> <b>Modifiche all'articolo 2372 del codice civile</b>	La disposizione è stata modificata a fini di coordinamento con le modifiche in materia di rappresentanza nell'assemblea della società per azioni quotate, diverse dalle società cooperative, introdotte nel Tuf.

	<b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 7</b> <b>Modifiche all'articolo 2373 del codice civile</b>	Si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>Modifiche alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>
	Lo schema di decreto legislativo riunisce nel TUF, sostituendo integralmente il titolo II della parte III, la disciplina della gestione accentrata tanto in regime di dematerializzazione che di strumenti finanziari rappresentati da titoli, introducendovi limitati adeguamenti. Nel medesimo titolo è stata collocata tutta la disciplina relativa alla legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea delle società le cui azioni sono ammesse alla gestione accentrata, compresa quella relativa alla <i>record date</i> , nonché le norme sull'aggiornamento del libro soci da parte dell'emittente e in materia di meccanismo di identificazione degli azionisti. <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>
<b>Commi 1 e 2</b> <b>Modifiche agli articoli 104 e 114-bis, Tuf</b>	Le modifiche agli articoli 104 e 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conseguono al nuovo regime di pubblicità dell'avviso di convocazione delle assemblee delle società quotate in mercati regolamentati, introdotto dagli articoli 125 e 125-bis, nuova formulazione, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 3</b> <b>Modifiche all'articolo 116, Tuf</b>	Le modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendono agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, talune disposizioni in materia di convocazione e partecipazione all'assemblea introdotte dallo schema di decreto legislativo <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>Comma 4</b> <b>Modifica alla rubrica della sezione II, capo II, titolo III della parte IV, Tuf</b>	Modifica di <i>drafting</i> , conseguente al diverso contenuto della sezione II, capo II, titolo III della parte IV del Tuf. <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b>
<b>Comma 5</b> <b>Introduzione degli articoli 125-bis, 125-ter, 125-quater Tuf</b>	L'articolo 125-bis disciplina termini di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società quotate. L'articolo 125-ter, impone agli amministratori, ove non già previsto da altra norma, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all'ordine del giorno con le modalità stabilite da un regolamento Consob emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di pubblicazione della relazione coincide con il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

	<p>L'articolo 125-<i>quater</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 disciplina invece la pubblicazione sul sito Internet della società della ulteriore documentazione, pre e post assembleare.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 6</b>  <b>Modifiche all'articolo 126, Tuf</b></p>	<p>L'articolo 126 Tuf viene adeguato alla articolo 5, paragrafo 1, comma terzo, della direttiva 2007/36/CE.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 7</b>  <b>Modifiche all'articolo 126-bis, Tuf</b></p>	<p>La disciplina dell'integrazione dell'ordine del giorno di cui all'articolo 126-<i>bis</i> Tuf, è adeguato all'articolo 6 della direttiva 2007/36/CE.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 8</b>  <b>Modifiche all'articolo 127, Tuf</b></p>	<p>Mera modifica di coordinamento con l'articolo 2370, comma quarto, del codice civile che disciplina la medesima materia.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 9</b>  <b>Introduzione degli articoli 127-bis, 127-ter, 127-quater Tuf</b></p>	<p>Sono introdotti gli articoli 127-<i>bis</i>, 127-<i>ter</i> e 127-<i>quater</i>.</p> <p>L'articolo 127-<i>bis</i>, disciplina la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari e al diritto di recesso del soggetto che abbia acquistato le azioni dopo la record date e fino al giorno dell'adunanza.</p> <p>Il secondo, disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea prevedendo che i soci possano porre domande prima dell'assemblea e che a tali domande è data risposta al più tardi in assemblea.</p> <p>In collegamento con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali, è altresì previsto all'articolo 127-<i>quater</i> Tuf che le società possano prevedere in statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato a coloro che detengano una partecipazione comunque non superiore al 2% per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 10</b>  <b>Introduzione della sezione II-bis al capo II, titolo III, parte IV, Tuf</b></p>	<p>E' introdotta una nuova sezione II-<i>bis</i> che detta una disciplina piuttosto dettagliata in ordine all'istituto del conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate, diverse dalle società cooperative.</p> <p>In particolare, nell'ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, di cui alla lettera l) della norma di delega, l'articolo 135-<i>quater</i> prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indichi un soggetto indipendente al quale qualunque socio può conferire una delega di voto con istruzioni, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno. Il rappresentante non può trovarsi in alcuna delle situazioni tipizzate di conflitto di interesse elencate dall'articolo 135-<i>bis</i>, comma 2, ed è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Con regolamento Consob è disciplinato il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società.</p> <p><b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>






<p><b>Commi 11-17</b>  <b>Modifica della</b>  <b>sezione III, capo II,</b>  <b>titolo III, parte IV,</b>  <b>Tuf</b></p>	<p>Disposizioni di modifica della disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto al fine di adeguarla a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Commi 18 e 19</b>  <b>Modifiche agli</b>  <b>articoli 147-ter e 148,</b>  <b>Tuf</b></p>	<p>Il meccanismo della data di registrazione è stato introdotto, al fine di facilitare la presentazione delle liste, anche con riferimento alla determinazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del sindaco di minoranza (articoli 147-ter, comma 2, e 148, comma 2, TUF).  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 20</b>  <b>Modifiche all'articolo</b>  <b>154-ter, Tuf</b></p>	<p>In ragione della necessità di assicurare che la documentazione di bilancio sia messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, DSHR, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 154-ter, comma 1, che dispone, nella formulazione vigente, l'obbligo di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La disposizione è stata quindi modificata, come consentito dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. <i>Transparency</i>), riferendo l'obbligo di pubblicazione al progetto di bilancio approvato dall'organo di amministrazione. In tal modo si consentirebbe agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, di fissare la data dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio con una maggiore flessibilità, permettendo la più ampia informativa agli investitori.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 21</b>  <b>Modifiche all'articolo</b>  <b>156, Tuf</b></p>	<p>Modifica di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 154-ter.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p>
<p><b>Comma 22</b>  <b>Modifiche all'articolo</b>  <b>158, Tuf</b></p>	<p>Modifica di coordinamento con le modifiche di cui all'articolo 125-ter di cui sopra.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>ARTICOLO 4</b></p>	<p><b>Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b></p>
<p><b>Comma 1</b>  <b>Modifiche all'articolo</b>  <b>190, Tuf</b></p>	<p>Le modifiche alle sanzioni di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono conseguenti a quelle apportate al sistema di gestione accentrata di cui sopra.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>Comma 2</b>  <b>Modifiche all'articolo</b>  <b>194, Tuf</b></p>	<p>Le modifiche alle sanzioni di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono conseguenti a quelle apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<p><b>ARTICOLO 5</b></p>	<p><b>Modifiche al titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213</b></p>
<p></p>	<p>Modifiche di mero coordinamento con le norme di cui all'articolo 2 dello</p>




	<p>schema di decreto legislativo  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>ARTICOLO 6</b>	<p><b>Modifiche al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474</b></p>
<b>Comma 1 Modifiche all'articolo 4, d.l. 332/1994</b>	<p>Si coordina il disposto dell'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate con quanto previsto dagli articoli 147-ter e 148, Tuf.  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
<b>ARTICOLO 7</b>	<p><b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>
	<p>Si sono previste delle norme di diritto intertemporale.          In particolare tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010, in coerenza con il comma 2 che dispone che le disposizioni di attuazione siano emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.          La norma perpetua per le società cooperative l'applicazione della normativa previgente,  <b>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
 provvedimento privo di effetti finanziari

IGRUE IV  
 28.10.09  


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



  
 28 OTT. 2009



## Decreto legislativo recante

**“RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.88”**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n.88, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l’articolo 31;

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

**(Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile)**

1. All’articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole: “L’assemblea” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea”;
- b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.”;
- c) al quarto comma la parola: “suddette” è sostituita dalle seguenti: “previste per la convocazione.”.

2. All’articolo 2367, primo comma, del codice civile le parole: “almeno il decimo del capitale sociale” sono sostituite dalle seguenti: “almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre”.



3. All'articolo 2368 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole: "con l'intervento di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentata";
- b) al secondo comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono soppresse e le parole: "con la presenza di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentata";
- c) al terzo comma la parola: "socio" è sostituita dalle seguenti: "soggetto al quale spetta il diritto di voto".

4. All'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.";
- b) al terzo comma le parole: "dai soci partecipanti" sono soppresse;
- c) al quinto comma le parole: "tanti soci che rappresentino" sono soppresse;
- d) al settimo comma le parole: "con la presenza di tanti soci che rappresentino" sono sostituite dalle seguenti: "quando è rappresentato" e dopo le parole: "quota di capitale più elevata" sono aggiunte le seguenti: ", e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea".

5. L'articolo 2370 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2370

*(Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto)*

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata."



6. All'articolo 2372 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del quinto e sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.".

7. All'articolo 2373, primo comma, le parole "di soci" sono sostituite dalle seguenti: "di coloro".

## ART. 2

(Modifiche alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Il titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

### **"Titolo II Gestione accentrata di strumenti finanziari**

#### *Art. 79-quater (Definizioni)*

1. Ai fini del presente titolo per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

### Capo I Disciplina delle società di gestione accentrata

#### Art. 80

##### *(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.

#### Art. 81

##### *(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)*

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;

b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;

~~c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui al comma 2, dell'articolo 83-bis, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;~~

d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;

l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;

m) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-*sexies*, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e dall'articolo 83-*sexies*;

o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-*octies*;

p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e di quelle comunque dirette ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi.

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

*2-bis*. Il regolamento previsto nel comma 1 può rinviare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie demandate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

#### Art. 81-*bis*

##### *(Accesso alla gestione accentrata)*

~~1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.~~

#### Art. 82

##### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.

2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

#### Art. 83

##### *(Crisi delle società di gestione accentrata)*

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per



l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

1-*bis*. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

## Capo II

### Disciplina della gestione accentrata

#### Sezione I

#### Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

##### Art. 83-*bis*

###### *(Ambito di applicazione)*

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile.
- ~~2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.~~
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione.

##### Art. 83-*ter*

###### *(Sistema di gestione accentrata)*

1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui alla presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.

##### Art. 83-*quater*

###### *(Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario)*

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.





3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-*octies*, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

*Art. 83-quinquies*  
*(Diritti del titolare del conto)*

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-*quater*, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-*sexies*, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

4. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

*Art. 83-sexies*  
*(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)*

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attribuita da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

3. Lo statuto delle società diverse da quelle indicate nel comma 2 può richiedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea. Nelle società con azioni



diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l'eventuale cessione delle stesse comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle società indicate nel comma 3. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto attribuita dalle comunicazioni pervenute oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. Alle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-septies  
(*Eccezioni opponibili*)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 83-octies  
(*Costituzione di vincoli*)

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si ~~costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.~~

2. Possono essere accessi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

Art. 83-novies  
(*Compiti dell'intermediario*)

1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di cui all'articolo 83-quinquies, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;

d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito



la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettera c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente le registrazioni di cui all'articolo 83-octies.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.

3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.

#### *Art. 83-decies*

##### *(Responsabilità dell'intermediario)*

1. L'intermediario è responsabile:

a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1;

b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione ~~imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1.~~

#### *Art. 83-undecies*

##### *(Obblighi degli emittenti azioni)*

1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 83-duodecies entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di annotazioni nel libro dei soci delle società cooperative.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

#### *Art. 83-duodecies*

##### *(Identificazione degli azionisti)*

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.



2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro cinque giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, che ne sostengono i relativi oneri.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono senza indugio messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

## Sezione II

### Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli

#### Art. 85

##### *(Deposito accentrato)*

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-ter a 83-undecies.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.

#### Art. 86

##### *(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)*

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata.

2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.



#### Art. 87

##### *(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)*

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.
2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

#### Art. 88

##### *(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)*

1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

#### Art. 89

##### *(Aggiornamento del libro soci)*

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci.

### Capo III

#### Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato

#### Art. 90

##### *(Gestione accentrata dei titoli di Stato)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo II, articoli da 83-*bis* a 83-*decies*.”.
2. Gli articoli 80, comma 11, 84, 85, commi 4, 6, 7, 8 e 9, 86, comma 2, 87, commi 2 e 4, 88, comma 2 e 89, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono abrogati.



### ART. 3

#### (Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Il comma 2 dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-*bis* entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.”.

2. All'articolo 114-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma,” sono sostituite dalle seguenti: “Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-*ter*, comma 1,”.

3. All'articolo 116, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

“ 2-*ter*. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-*bis*, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis* e 127. La Consob può, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-*bis*, 125-*ter* e 125-*quater* agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.”.

4. La rubrica della sezione II, capo II, titolo III, parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: “ Diritti dei soci”.

5. Prima dell'articolo 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

#### “Art. 125-*bis*

##### (Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 3, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione contiene:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, maggiori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-*quater*;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

#### ~~Art. 125-ter~~

#### *(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)*

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-*ter*, commi 1 e 1-*ter*.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.



Art. 125-*quater*  
(Sito Internet)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-*bis* e 125-*ter*, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

- a) i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmettere, anche per il tramite degli intermediari, i moduli per corrispondenza e gratuitamente a ciascun socio che ne faccia richiesta;
- c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni per le quali sono stati espressi voti validi, la proporzione di capitale che tali voti rappresentano, il numero totale di voti validamente espressi, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.”.

6. L'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

~~“2. Se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 125-*bis*, comma 1, è ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.”.~~

7. L'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

“Art. 126-*bis*  
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli





amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.”:

8. L'articolo 127 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

“Art. 127

*(Voto per corrispondenza o in via elettronica)*

1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.”.

9. Dopo l'articolo 127 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

“Art. 127-bis

*(Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)*

1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

Art. 127-ter

*(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)*

1. I soci possono porre domande connesse con le materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili **in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito Internet della società**”.

Art. 127-quater

*(Maggiorazione del dividendo)*

1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, e comunque non inferiore ad un anno, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.



2. La maggiorazione indicata nel comma 1 non può essere attribuita ad azioni detenute da soggetti che, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbiano anche temporaneamente detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto. **La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1.**

3. La Consob con regolamento può stabilire soglie inferiori a quella indicata al comma 2 tendendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società.

4. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

5. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile."

10. Dopo la sezione II, capo II, titolo III, parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è aggiunta la seguente sezione:

"Sezione II-bis  
Deleghe di voto

Art. 135-bis

*(Rappresentanza nell'assemblea)*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-ter, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la



conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 135-ter

##### *(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;

~~c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);~~

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### Art. 135-quater

##### *(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.



2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio e può avvenire attraverso le modalità individuate ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 6. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*ter* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 135-*quinqüies*  
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.”.

11. L'articolo 136 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 136  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.”.

12. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i commi 1 e 3 sono abrogati.

13. L'articolo 138 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 138  
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.”.

14. Gli articoli 139, 140 e 141 sono abrogati.



15. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "modulo di delega" sono inserite le seguenti: "o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione."

16. All'articolo 143 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "o della raccolta di deleghe" sono soppresse e le parole: "rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti" sono sostituite dalle seguenti: "risponde il promotore";

b) al comma 2 le parole: "L'intermediario" sono sostituite dalle seguenti: "Il promotore";

c) al comma 3 le parole: "committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario" sono sostituite dalla seguente: "promotore".

17. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "gli intermediari", sono sostituite dalle seguenti: "il promotore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) vietare l'attività di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale."

18. All'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al



deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.”.

19. All'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.”.

20. All'articolo 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.”.

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La relazione finanziaria annuale e le altre relazioni indicate al comma 1 sono comunque messe a disposizione del pubblico entro il ventunesimo giorno precedente l'assemblea che approva il bilancio o delibera sulla distribuzione degli utili.

1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui ai commi 1 e 1-bis.”.

21. All'articolo 156, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non sia approvato” sono soppresse.

22. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: “devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea” sono sostituite dalle seguenti: “sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea”.

#### ART. 4

#### (Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari”;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

“*b-bis*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell’articolo 79-*quater* per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83-*novies*, comma 1, lettere *c) d), e) ed f)*, e di quelle emanate in base ad esse;”;

c) al comma 2 dopo la lettera *d-ter)* è aggiunta la seguente:

“*d-quater)* ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83-*undecies*, comma 1.”.

2. All’articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.”.

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“*2-bis*. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l’articolo 135-*quater*, comma 4.”.

## ART. 5

### (Modifiche al titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213)

1. Gli articoli da 28 a 37 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono abrogati.

2. All’articolo 38 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “presente titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I” e la parola: “autorizzato” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 79-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

b) al comma 2 le parole: “all’articolo 30” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 79-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” e la parola: “titoli” è sostituita dalle seguenti: “strumenti finanziari”.

3. All’articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole: “del presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo III”;

c) al comma 4 le parole: “nel sistema centralizzato della Banca d’Italia” sono sostituite dalle seguenti: “presso la società di gestione accentrata”.



4. All'articolo 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: "all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "79-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- b) al comma 6 dopo le parole: "ciascun intermediario" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 79-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,".

5. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "79-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,".

6. L'articolo 45 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è abrogato.

#### ART. 6

**(Modifiche al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474)**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Alle società di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 147-*ter* e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, è espresso dalle liste di minoranza.".

#### ART. 7

#### **(Disposizioni finali)**

1. Gli articoli 1, 2, limitatamente all'articolo 83-*sexies* dallo stesso introdotto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 3 e 6 del presente decreto legislativo si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo e fino all'entrata in vigore delle disposizioni del comma precedente continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

4. Ferme restando le esclusioni espressamente previste dal presente decreto legislativo e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano alle società cooperative gli articoli 1, comma 1, e 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 e 22. Alle predette società continuano ad applicarsi le disposizioni corrispondenti per materia nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.





**ART. 8**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

